



Comune di Porto Torres

PROPOSTA di DELIBERAZIONE Giunta Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2021/1666	14/10/2021	Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali Servizio Legale
Sindaco: Massimo Mulas		

OGGETTO:

Comune di Porto Torres c/ U.L. e +. Ricorso in Appello avverso la Sentenza TAR -Sezione Seconda- n. 323/2021 sul ricorso RG. 913/2015. Incarico legale all'Avv. Marcello Bazzoni in supporto all'Avvocatura interna dell'Ente.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell'Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, su proposta del Sindaco pt

PREMESSO

CHE:

- con la deliberazione giuntale n. 23 del 3/3/2021 l'Amministrazione comunale, per le motivazioni in essa indicate e qui integralmente richiamate, ha deliberato la costituzione in giudizio per resistere nanti il Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna in seguito alla notifica in data 10/11/2015 prot. 28291 da parte della Sig.ra U.L. e + del ricorso con il quale le ricorrenti, a firma del legale di fiducia, chiedono al Tribunale adito, chiedono I) l'annullamento della determinazione dirigenziale del settore urbanistica e ambiente del 6/9/2006; II) l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 175/326 per le motivazioni in esso esplicitate; III) l'annullamento del silenzio assenso serbato dal Comune di Porto Torres in merito alle istanze di condono presentate dai condomini cointeressati; IV) l'annullamento di tutti gli atti presupposti, successivi, connessi e comunque consequenziali; conferito l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Marcello Bazzoni dello Studio legale Davini, Bazzoni, Sedda con studio in Sassari Via Principessa Jolanda n. 4, P.I. 02133800900, per rappresentare e difendere il Comune di Porto Torres in supporto all'Avv. Fabrizio Bionda in qualità di titolare dell'Avvocatura interna dell'Ente ed iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali degli enti;
- in data 3/5/2021 prot. 17321 l'Avv. Marcello Bazzoni trasmetteva la Sentenza TAR n. 323/2021 – *Sezione Seconda* - RG. 913/2015, depositata il 30/4/2021 con la quale il Tribunale adito ha accolto le doglianze della ricorrente U.L. e + avverso il condono edilizio assentito in relazione alla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

costruzione del fabbricato corrente in Porto Torres, in via P.ssa Giovanna n. 52 in ordine al quale con precedenti sentenze del Tar n. 316/2003 e del Consiglio di Stato n. 269/2005 era stata annullata la relativa concessione edilizia per violazione della normativa sulle altezze riguardanti l'ultimo piano dell'edificio e condanna il Comune di Porto Torres alla rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;

VISTA la Sentenza TAR n. 323/2021 – *Sezione Seconda* - RG. 913/2015, depositata il 30/4/2021 il con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e condanna il Comune di Porto Torres alla rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;

VISTO il parere reso dall'Avv. Marcello Bazzoni e dall'Avv. Fabrizio Bionda (Avvocatura Comunale) del 5/10/2021, allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale ma non pubblicabile, con il quale i legali espongono alcune considerazioni in ordine alla eventuale impugnazione della Sentenza TAR n. 323/2021 – *Sezione Seconda* - RG. 913/2015, per le motivazioni in essa esposte e qui richiamate, ed in particolare richiamando profili di impugnazione che attengono sia alle statuizioni sulle eccezioni preliminari (non accolte) sia a quelle sul “merito” della causa, premettendo che l'Appello deve proporsi nanti il Consiglio di Stato, in assenza alla data odierna di notifica della Sentenza TAR, ex art. 92 comma 3 Codice Processo Amministrativo, entro il 30.11.2021 (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 30.04.2021 al quale si aggiunge il periodo di sospensione feriale 1/8-31/8).

RITENUTO di condividere quanto argomentato nel parere reso dai legali incaricati a difendere le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione comunale ed in particolare le considerazioni in ordine alla eventuale impugnazione della Sentenza TAR n. 323/2021 – *Sezione Seconda* - RG. 913/2015, ed in particolare per quanto riguarda i profili di impugnazione che attengono sia alle statuizioni sulle eccezioni preliminari (non accolte) sia a quelle sul “merito” della causa e quindi proporre Appello avverso la citata Sentenza TAR;

VALUTATA positivamente l'opportunità di impugnare in Appello nanti il Consiglio di Stato, la Sentenza TAR n. 323/2021 – *Sezione Seconda* - RG. 913/2015 confermando l'incarico legale l'Avv. Marcello Bazzoni in supporto all'Avv. Fabrizio Bionda in qualità di titolare dell'Avvocatura interna dell'Ente ed iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali degli enti, in quanto ha seguito la controversia fin dal giudizio di ottemperanza, con incarichi come meglio specificati in appresso:

- con deliberazione di incarico del Commissario Straordinario n. 45 del 19/3/2015, si è costituito nel giudizio di ottemperanza nell'interesse del Comune depositando i provvedimenti di condono edilizio rilasciati medio tempore dal Comune e le ricorrenti U.L. e + ne avevano chiesto l'annullamento sia con motivi aggiunti al ricorso per ottemperanza sia con separato ricorso al TAR Sardegna proposto prudenzialmente dal loro difensore, ricorso notificato il 10/11/2015 prot. 28291;
- con deliberazione di Giunta n. 23 del 3/3/2021 è stato incaricato per la costituzione in giudizio per resistere nanti il Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna in seguito alla notifica in data 10/11/2015 prot. 28291 del precitato ricorso da parte della Sig.ra U.L. e + ;

ACCERTATO che la materia della controversia è stata oggetto di studio con incarichi precedenti conferiti all'Avv. Marcello Bazzoni in supporto all'Avv. Fabrizio Bionda in qualità di titolare dell'Avvocatura interna dell'Ente ed iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali degli enti, e che pertanto sussistono fondate ragioni di opportunità ed efficacia dell'azione amministrativa oltre che di economia processuale, per procedere alla conferma ed alla nomina dell'Avv. Marcello Bazzoni dello Studio legale Davini, Bazzoni, Sedda con studio in Sassari Via Principessa Jolanda n. 4, P.I. 02133800900 anche per questa fase di Appello;

VISTO il D.lgs del 18.4.2016 n. 50 ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera d) che include tra i servizi esclusi dal proprio ambito applicativo i servizi legali tra i quali appunto “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 9.2.1982, n. 31 e s.m.i.” qualificando comunque come appalto, seppure escluso, la difesa legale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

CONSIDERATO che, pertanto, l'affidamento della rappresentanza legale deve avvenire nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, ex art. 30 del D.lgs del 18.4.2016 n. 50 che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di *economicità, efficacia, tempestività e correttezza*";

RICHIAMATA da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Quinta Sezione, 6 giugno 2019, resa nella causa C- 264/18 che è intervenuta in merito alle modalità dell'affidamento ad avvocati del libero Foro dell'incarico di difesa in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni caratterizzate nell'ordinamento interno da incertezze e contrasti di opinioni, le cui affermazioni integrano e completano quanto risulta dalle Linee Guida n. 12 dell'ANAC e dal parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, n. 2017/2018. In particolare:

la Corte di Giustizia Europea rammenta un criterio generale ai fini dell'interpretazione delle norme giuridiche: esse vanno lette avuto riguardo alle finalità dell'istituto disciplinato. In questa prospettiva le direttive dell'UE sugli appalti pubblici e i principi di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento sottesi a tali norme (v. il considerando 1 della direttiva 2014/24/UE) riguardano la tutela del mercato interno che non è tuttavia l'unico valore che l'ordinamento dell'UE intende promuovere.

Per quanto qui rileva, l'ordinamento dell'UE salvaguarda altresì il diritto di difesa: l'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare nel processo. Deve, quindi, rimanere piena la facoltà di scelta (se difendersi o meno, come e con chi difendersi), quale condizione per consentire un accesso effettivo alla giustizia;

Pertanto, nell'affidamento degli incarichi legali le regole della concorrenza non sovrappongono il diritto di difesa ma incontrano in esso un limite: ciò in attuazione del principio della parità di trattamento, il quale impone che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale. Nell'affidamento dell'incarico di patrocinio legale non si tratta tanto di selezionare sul mercato un operatore economico bensì di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione, instaurando "*un rapporto intuitu personae ... caratterizzato dalla massima riservatezza*". Pertanto, non sussiste il vincolo di sottoporre l'incarico di cui si tratta alle stesse norme cui è sottoposta la ricerca di un operatore economico.

Ma – come osservato dalla Corte europea – nella materia dell'affidamento degli incarichi legali occorre altresì (e primariamente) considerare e salvaguardare il diritto di difesa dell'Amministrazione che non è compatibile (o può non esserlo) con una procedura selettiva;

VISTA la nota prot. 38059 dell' 11/10/2021 con la quale l'Ufficio Legale chiede all'Avv. Marcello Bazzoni dello Studio legale Davini, Bazzoni, Sedda con studio in Sassari Via Principessa Jolanda n. 4, P.I. 02133800900 di formulare il miglior preventivo di spesa per la difesa dell'Amministrazione nel ricorso de quo per questa fase del giudizio di Appello nanti il Consiglio di Stato e nel rispetto delle tariffe forensi come da D.M. 55/2014 e smi;

VISTA la nota di riscontro dell'Avv. Marcello Bazzoni dello Studio legale Davini, Bazzoni, Sedda con studio in Sassari Via Principessa Jolanda n. 4, P.I. 02133800900, prot. 41440 del 4/11/2021 con la quale trasmette il preventivo con l'indicazione dell'esigibilità degli importi dovuti in funzione dello svolgimento dell'attività professionale per l'importo complessivo di € 13.353,10 così ripartito:

1. fase studio, atto introduttivo e contributo unificato **al 31/12/2021:** € 2,700,00, di cui € 1.404,96 onorari per causa di valore indeterminabile di particolare importanza, € 210,74 spese generali al 15%, € 64,63 Cassa Previdenza Avvocati, € 650,00 spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, € 369,674 IVA di legge, a dedurre R.A. € 323,14;
2. fase studio, atto introduttivo ed ulteriori fasi a decorrere dal **1/2/2022:** € 10,653,10, di cui € 7.301,04 onorari per causa di valore indeterminabile di particolare importanza, € 1.095,16 spese generali al 15%, € 335,85 Cassa Previdenza Avvocati, € 1.921,05 IVA di legge, a dedurre R.A. € 1.679,24;

DATO ATTO che l'esigibilità del dovuto al legale incaricato, come da allegato preventivo del professionista, per complessivi € 13,353,10 consente di imputare la spesa a valere sull'annualità 2021 per € 2.700,00 e per € 10.653,10 annualità 2022, PEG 2021-2023, *cap 1301095 Patrocinio legale - Programma: Altri servizi generali - Ex Cap. : 101020301* alla luce dell'interpretazione del principio contabile 4/2 al Punto 5.2 lett g) del Dlgs. 118/2011;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale, proporre Appello avverso la precitata Sentenza TAR n. 323/2021 – *Sezione Seconda* - RG. 913/2015 per i motivi sopra esposti, conferendo incarico di patrocinio legale, in associazione con il legale dell'avvocatura interna, all'Avv. Marcello Bazzoni dello Studio legale Davini, Bazzoni, Sedda con studio in Sassari Via Principessa Jolanda n. 4, P.I. 02133800900;

DATO atto che successivamente alla formalizzazione del presente atto si procederà all'espletamento delle attività gestionali conseguenti;

VISTO lo statuto comunale dell'Ente;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

- di proporre l'impugnazione nanti il Consiglio di Stato della Sentenza TAR n. 323/2021 – *Sezione Seconda* - RG. 913/2015, depositata il 30/4/2021 con la quale il Tribunale adito ha accolto le doglianze della ricorrente U.L. e +, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate;
- di conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Marcello Bazzoni dello Studio legale Davini, Bazzoni, Sedda con studio in Sassari Via Principessa Jolanda n. 4, P.I. 02133800900, per le motivazioni come sopra esposte e qui integralmente richiamate, nell'instaurando giudizio di Appello nanti il Consiglio di Stato di cui al precedente punto conferendogli tutte le facoltà di legge, in supporto all'Avv. Fabrizio Bionda in qualità di titolare dell'Avvocatura interna dell'Ente ed iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali degli enti;
- di dare atto altresì che la spesa per gli onorari da corrispondere all'Avv. Marcello Bazzoni dello Studio legale Davini, Bazzoni, Sedda con studio in Sassari Via Principessa Jolanda n. 4, P.I. 02133800900 è pari a complessivi € 13.353,10 sarà imputata sull'annualità 2021 per € 2.700,00 e per € 10.653,10 annualità 2022, PEG 2021-2023, *cap 1301095 Patrocinio legale - Programma: Altri servizi generali - Ex Cap. : 101020301* alla luce dell'interpretazione del principio contabile 4/2 al Punto 5.2 lett g) del Dlgs. 118/20;
- di dare atto che successivamente alla formalizzazione del presente atto si procederà all'espletamento delle attività gestionali conseguenti;
- di proporre che il presente atto, sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, data l'urgenza di costituirsi in giudizio.

IL DIRIGENTE

(Dott. FLAVIO CUCCUREDDU)

Documenti di cui si compone la proposta in oggetto:

Titolo

U L e

Impronta

FC01346CD84F822C90CD8239CD47741D5D8E0FBBEC6D511C599

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

+_valutazionipostsentenzaTARSAR	D96C5D721A66E
DEGNA_323_2021-signed.pdf	
sentenza TAR Sardegna 323 2021	399CB9956837BF9D3F65262F1DC6C2F83E4A7413350B3202315089
30.4.2021 Urru c Comune -	11A073CC60
Daga.pdf	
rich_prev_avv_Bazzoni_x_Appello__	6A5CCD0400DCBDFE2B3D7C0A4B8A11706FED6F3AD73222CDDC
signed.pdf	0DFADA4B5AA805
PREVENTIVO-	BB42BAB9BE9323A8E97E3868FBF39DA0B1C112615D28770399720
CRONOPROGRAMMA-signed.pdf	675AE0C5E6A